



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO PASTORALE

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-2013
REG. (CE) N. 1698/2005

COMITATO DI SORVEGLIANZA

Cagliari 27 febbraio 2008

CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI
(Allegato 5)



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA

CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI

1. Premessa

L'articolo 77 del Regolamento (CE) n. 1698/2005, in merito al Comitato di Sorveglianza, dispone che per ciascun Programma di sviluppo rurale sia istituito un comitato di sorveglianza entro un termine massimo di tre mesi dalla decisione di approvazione del Programma.

Lo stesso Regolamento, all'articolo 78 lettera a), dispone che il Comitato sia consultato, entro quattro mesi successivi all'approvazione del Programma, in merito ai criteri di selezione delle operazioni finanziate e che i criteri di selezione sono riesaminati secondo le esigenze della programmazione.

A tal fine si evidenzia che un quadro alquanto articolato e dettagliato dei criteri di selezione delle operazioni è stato già rappresentato nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale della Sardegna 2007/2013 (PSR) approvato con Decisione della Commissione delle Comunità Europee C(2007) 5949 del 28.11.2007.

Tale operazione è stata effettuata a livello di Asse/Misura¹ in funzione:

- degli obiettivi e delle condizioni stabilite dai regolamenti comunitari;
- degli obiettivi/strategie/priorità definite dal PSR medesimo;
- del contributo fornito dalla consultazione delle componenti del Partenariato istituzionale ed economico, ambientale e sociale.

2. Aspetti procedurali

Come accennato in premessa, il PSR ed in particolare le disposizioni già contenute nelle Schede di misura, costituiscono il quadro di riferimento dal quale estrapolare i criteri per la selezione delle operazioni che devono essere di volta in volta puntualmente declinati ed, ove necessario, meglio precisati dai Responsabili di misura² prima di procedere all'adozione dei Bandi.

Tenuto conto che le diverse misure del PSR verranno attivate sulla base di un cronoprogramma stabilito dall'Autorità di Gestione, si ritiene che l'operazione di declinazione e precisazione dei criteri possa essere svolta con la gradualità temporale definita nel predetto cronoprogramma e che con la stessa gradualità possa essere acquisito il relativo parere al Comitato di Sorveglianza.

¹ PSR, Capitolo 5. Descrizione degli Assi e delle Misure proposte.

² I Responsabili di misura coincidono con i Direttori di Servizio dell'Assessorato dell'Agricoltura titolari delle misure e/o attività del PSR, come individuati nell'assetto organizzativo dell'Assessorato di cui al D.P.G.R. n. 109 del 19.10.2007.

Conseguentemente, sotto il profilo procedurale si evidenziano i seguenti *step*:

- 1) definizione del cronoprogramma per l'attivazione delle misure ai fini dell'emanazione dei bandi;
- 2) predisposizione per ciascun misura da attivare di un documento, redatto dal Responsabile della Misura coerentemente con le indicazioni contenute nel PSR e in accordo con l'Autorità di Gestione, nel quale sono esplicitati e declinati i criteri di selezione e le modalità della loro applicazione;
- 3) trasmissione del documento di cui al precedente punto 2) al Comitato di Sorveglianza per l'espressione del parere di competenza. A tal fine, se ritenuto necessario, potrà essere utilizzata la procedura scritta;
- 4) adozione del provvedimento per l'emanazione dei bandi da parte del Responsabili di Misura, predisposti sulla base di eventuali ulteriori *Direttive per l'azione amministrativa e la gestione* impartite dall'Organo di direzione politica ai sensi dell'art. 8, 1° comma lett. b) della L.r. 31/1998;
- 5) pubblicazione degli Avvisi;
- 6) presentazione delle domande di aiuto da parte dei destinatari;
- 7) selezione delle operazioni. Tale operazione sarà svolta da ARGEA Sardegna sotto la sorveglianza dell'Autorità di Gestione e i Responsabili di misura.

3. Aspetti metodologici

Sotto il profilo metodologico si ritiene utile evidenziare che la selezione delle operazioni si articola in due fasi fondamentali:

- la fase di pre-valutazione;
- la fase di valutazione vera e propria.

La *fase di pre-valutazione* consiste nella verifica del rispetto di alcuni criteri di ammissibilità relativi a requisiti riferibili soprattutto

- alla coerenza con gli obiettivi globali, specifici ed operativi del PSR;
- alla localizzazione in area ammissibile;
- al soggetto richiedente;
- all'intervento e alle norme vigenti nelle materie specifiche.

Si tratta di criteri che costituiscono preconditione formale per l'adesione dei beneficiari alle singole Misure e quindi sono motivo di ammissibilità (SI) o di esclusione (NO) con

riferimento al criterio da verificare all'atto della presentazione della domanda. Tale fase di pre-valutazione interessa tutte le misure del PSR.

La *fase di valutazione* è volta alla definizione di una classificazione/graduatoria dei soggetti richiedenti/operazioni che hanno superato la precedente fase di pre-valutazione.

Al riguardo si chiarisce che per alcune misure per le quali la dotazione finanziaria è tale da determinare la finanziabilità di tutte le domande che hanno superato la fase di ammissibilità, anche in un'ottica di semplificazione dell'attività amministrativa, non si ritiene opportuno e necessario aggravare la fase istruttoria con l'attribuzione di ulteriori priorità che di fatto non troverebbero applicazione. E' questo ad esempio il caso delle misure 211 e 212, per le quali peraltro i criteri di ammissibilità previsti dalla misura risultano già particolarmente selettivi.

La classificazione/graduatoria è definita sulla base di elementi di priorità-preferenza d'ordine e/o di punteggio (pesi).

L'ordine di priorità-preferenza e/o i punteggi dovranno essere determinati in modo tale da selezionare quelle operazioni che possono maggiormente contribuire alla realizzazione della strategia definita nel PSR per ciascun Asse/Misura ed al raggiungimento dei *target* degli indicatori di realizzazione, risultato ed impatto.

In entrambi i casi, ai fini del corretto espletamento della selezione, i criteri di pre-valutazione (ammissibilità/esclusione) e di valutazione vera e propria dovranno essere chiaramente esplicitati riguardo al loro significato e alle loro componenti qualitative e quantitative.

Si chiarisce infine che, via via che saranno sviluppati gli approfondimenti per la predisposizione dei bandi, il quadro dei criteri riportato nel PSR per ciascuna Misura, potrà essere integrato con ulteriori criteri di valutazione specifici coerenti con l'impianto strategico del Programma. A titolo di esempio, potranno essere introdotti criteri associabili a quelli previsti nella Misura e/o relativi a priorità per i giovani, le donne, per aree specifiche, comparti produttivi e/o organizzazioni di produttori, per la tutela dell'ambiente, ecc.

4. Misura 211 – Indennità compensative degli svantaggi naturali a favore degli agricoltori delle zone montane

4.1. Criteri di ammissibilità/esclusione

4.1.1. Localizzazione dell'intervento

Sono ammissibili al sostegno le zone svantaggiate montane di cui all'articolo 18 paragrafo 1 del Reg. (CE) n. 1257/99, delimitate ai sensi dell'articolo 3 paragrafo 3° della direttiva (CEE) n. 268 del 28.04.1975 (di seguito zone montane) e inserite nell'allegato n. 5 al PSR 2007/2013.

4.1.2. Caratteristiche del richiedente

Possono beneficiare dell'aiuto gli imprenditori agricoli (singoli o associati) ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile che per tutto il primo anno d'impegno siano in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) abbiano un'età inferiore a 65 anni;
- 2) non siano titolari di pensione di vecchiaia o di anzianità a qualsiasi titolo;
- 3) siano iscritti alla C.C.I.A.A. nel registro delle imprese agricole;
- 4) esercitino l'attività agricola in aziende localizzate, anche in parte, nelle zone montane ammissibili al sostegno.

Si chiarisce che nel caso di imprenditori agricoli associati i requisiti di cui ai punti 3) e 4) devono essere posseduti dalla società.

4.1.3. Rispetto delle condizioni poste per ottenere l'indennizzo

- Requisiti aziendali

Può beneficiare dell'indennità compensativa l'imprenditore agricolo (singolo o associato) che conduce una delle seguenti tipologie aziendali:

1. azienda ad indirizzo zootecnico con una SAU aziendale ammissibile a premio ricadente in zona montana non inferiore a 10 ettari e con una consistenza bestiame aziendale pari ad almeno 5 UBA. Nel caso delle società la SAU aziendale ammissibile a premio ricadente in zona montana non deve essere inferiore a 10 ettari moltiplicato per il numero totale dei soci e la consistenza bestiame aziendale deve essere pari ad almeno 5 UBA moltiplicato per il numero totale dei soci. I prati-pascolo, i pascoli e le superfici cespugliate e/o arborate destinate al pascolamento del bestiame aziendale concorrono a determinare la SAU ammissibile a premio, ma il carico su tali superfici non deve essere inferiore a 0,5 UBA/Ha. In caso contrario il premio sarà concesso solamente alle superfici di cui sopra che consentono il raggiungimento di tale carico.
2. azienda ad indirizzo non zootecnico con SAU aziendale ammissibile a premio ricadente in zona montana non inferiore a 2 ettari. Nel caso delle società la SAU aziendale ammissibile a premio ricadente in zona montana non deve essere inferiore a 2 ettari moltiplicato per il numero totale dei soci.
3. azienda apistica con SAU aziendale ammissibile a premio ricadente in zona montana non inferiore a 2 ettari e con almeno 30 alveari. Nel caso delle società la SAU aziendale ammissibile a premio ricadente in zona montana non deve essere inferiore a 2 ettari

moltiplicato per il numero totale dei soci e il numero di alveari deve essere pari ad almeno 30 moltiplicato per il numero totale dei soci. Si chiarisce che le superfici destinate all'attività di bottinamento delle api possono comprendere anche i pascoli e le superfici cespugliate e/o arborate.

I requisiti aziendali per ciascuna tipologia aziendale come sopra definiti devono essere posseduti per tutto l'anno d'impegno.

- Disponibilità dei terreni

Si chiarisce che è ammissibile a premio la SAU aziendale ricadente in zona montana giuridicamente disponibile per l'intero anno d'impegno.

- Impegni e obblighi dei beneficiari

a) Impegno a proseguire un'attività agricola nelle zone montane per almeno cinque anni a decorrere dal primo anno d'impegno ammesso a liquidazione relativo ai bandi attivati nel periodo 2007/2013.

b) Impegno a mantenere per tutto l'anno d'impegno un carico di bestiame aziendale non superiore a 2 UBA/ha di SAU aziendale e a rispettare, sull'insieme della loro azienda, i requisiti obbligatori di cui agli articoli 4 e 5 e degli allegati III e IV del Reg. (CE) n. 1782/2003 secondo le modalità applicative stabilite dalla Regione Sardegna.

4.2. Criteri di valutazione

Saranno finanziate tutte le domande presentate che risultino ammissibili³.

³ Qualora la dotazione finanziaria della Misura sia insufficiente a garantire il premio dovuto a ciascun beneficiario, il premio potrà essere proporzionalmente ridotto, anche concentrando tale riduzione negli anni successivi a quello in cui si è verificata l'insufficienza della dotazione finanziaria.

5. Misura 212 – Indennità a favore degli agricoltori delle zone caratterizzate da svantaggi naturali, diverse dalle zone montane

5.1. Criteri di ammissibilità/esclusione

5.1.1. Localizzazione dell'intervento

Sono ammissibili al sostegno le zone svantaggiate di cui all'articolo 19 del Reg. (CE) n. 1257/99, delimitate ai sensi dell'articolo 3 paragrafo 4° della direttiva (CEE) n. 268 del 28.04.1975 (di seguito zone svantaggiate diverse dalle zone montane) e inserite nell'allegato n. 5 al PSR 2007/2013.

5.1.2. Caratteristiche del richiedente

Possono beneficiare dell'aiuto gli imprenditori agricoli (singoli o associati) ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile che per tutto il primo anno d'impegno siano in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) abbiano un'età inferiore a 65 anni;
- 2) non siano titolari di pensione di vecchiaia o di anzianità a qualsiasi titolo;
- 3) siano iscritti alla C.C.I.A.A. nel registro delle imprese agricole;
- 4) esercitino l'attività agricola in aziende localizzate, anche in parte, nelle zone svantaggiate diverse dalle zone montane ammissibili al sostegno.

Si chiarisce che nel caso di imprenditori agricoli associati i requisiti di cui ai punti 3) e 4) devono essere posseduti dalla società.

5.1.3. Rispetto delle condizioni poste per ottenere l'indennizzo

- Requisiti aziendali

Può beneficiare dell'indennità compensativa l'imprenditore agricolo (singolo o associato) che conduce una delle seguenti tipologie aziendali:

1. azienda ad indirizzo zootecnico con una SAU aziendale ammissibile a premio ricadente in zone svantaggiate diverse dalle zone montane non inferiore a 10 ettari e con una consistenza bestiame aziendale pari ad almeno 5 UBA. Nel caso delle società la SAU aziendale ammissibile a premio ricadente in zone svantaggiate diverse dalle zone montane non deve essere inferiore a 10 ettari moltiplicato per il numero totale dei soci e la consistenza bestiame aziendale deve essere pari ad almeno 5 UBA moltiplicato per il numero totale dei soci. I prati-pascolo, i pascoli e le superfici cespugliate e/o arborate destinate al pascolamento del bestiame aziendale concorrono a determinare la SAU ammissibile a premio, ma il carico su tali superfici non deve essere inferiore a 0,5 UBA/Ha. In caso contrario il premio sarà concesso solamente alle superfici di cui sopra che consentono il raggiungimento di tale carico.
2. azienda ad indirizzo non zootecnico con SAU aziendale ammissibile a premio ricadente in zone svantaggiate diverse dalle zone montane non inferiore a 2 ettari. Nel caso delle società la SAU aziendale ammissibile a premio ricadente in zone svantaggiate diverse dalle zone montane non deve essere inferiore a 2 ettari moltiplicato per il numero totale dei soci.

3. azienda apistica con SAU aziendale ammissibile a premio ricadente in zone svantaggiate diverse dalle zone montane non inferiore a 2 ettari e con almeno 30 alveari. Nel caso delle società la SAU aziendale ammissibile a premio ricadente in zone svantaggiate diverse dalle zone montane non deve essere inferiore a 2 ettari moltiplicato per il numero totale dei soci e il numero di alveari deve essere pari ad almeno 30 moltiplicato per il numero totale dei soci. Si chiarisce che le superfici destinate all'attività di bottinamento delle api possono comprendere anche i pascoli e le superfici cespugliate e/o arborate.

I requisiti aziendali per ciascuna tipologia aziendale come sopra definiti devono essere posseduti per tutto l'anno d'impegno.

- Disponibilità dei terreni

Si chiarisce che è ammissibile a premio la SAU aziendale ricadente in zone svantaggiate diverse dalle zone montane giuridicamente disponibile per l'intero anno d'impegno.

- Impegni e obblighi dei beneficiari

a) Impegno a proseguire un'attività agricola nelle zone svantaggiate diverse dalle zone montane per almeno cinque anni a decorrere dal primo anno d'impegno ammesso a liquidazione relativo ai bandi attivati nel periodo 2007/2013.

b) Impegno a mantenere per tutto l'anno d'impegno un carico di bestiame aziendale non superiore a 2 UBA/ha di SAU aziendale e a rispettare, sull'insieme della loro azienda, i requisiti obbligatori di cui agli articoli 4 e 5 e degli allegati III e IV del Reg. (CE) n. 1782/2003 secondo le modalità applicative stabilite dalla Regione Sardegna.

5.2. Criteri di valutazione

Saranno finanziate tutte le domande presentate che risultino ammissibili⁴.

⁴ Qualora la dotazione finanziaria della Misura sia insufficiente a garantire il premio dovuto a ciascun beneficiario, il premio potrà essere proporzionalmente ridotto, anche concentrando tale riduzione negli anni successivi a quello in cui si è verificata l'insufficienza della dotazione finanziaria.